

COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI

TRA

**II COMUNE DI MANTOVA**, C.F. 00189800204 (di seguito denominato Comune o anche comodante), rappresentato dal dott. Nicola Rebecchi in qualità di dirigente del Settore - Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio e del Comune di Mantova – via Roma n. 39

E

L'ATS VAL PADANA, P.I. 02481970206 (di seguito denominata ATS o anche comodatario), rappresentata per la firma dal Direttore Generale pro-tempore dott. Salvatore Mannino, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ATS VAL PADANA di Mantova – Via dei Toscani N. 1

**PREMESSO CHE**

- I. l'art. 107, comma 12 lettera a), della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, dispone che compete ai comuni *“...la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;”*
- II. è intenzione dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione alcuni locali dell'edificio comunale identificato catastalmente al Fg. 85, particella n. 39, subalterno 1, porzione dell'intera unità immobiliare destinato a canile-gattile comunale sito in Mantova, strada Bosco Virgiliano sono messi a disposizione dell'ATS – VAL PADANA, come previsto con D.G.C. n. 169 del 18 luglio 2019;
- III. l'ATS, deve provvedere come previsto dalla normativa vigente, alla cura e ai necessari interventi di carattere sanitario degli animali d'affezione.

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Il Comune di Mantova concede in comodato d'uso gratuito all'ATS i locali individuati nell'allegata planimetria, nello stato di uso attuale, che continueranno ad essere utilizzati quali locali ambulatorio per il trattamento sanitario degli animali d'affezione come previsto dalla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33

**ART. 2**

Il presente comodato d'uso gratuito dei locali ha durata di anni 10 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

### **ART. 3**

L'ATS si impegna a servirsi dell'immobile in modo conforme alla sua destinazione d'uso, senza apportare sostanziali modifiche.

Saranno ad esclusivo carico del comodante le spese di straordinaria manutenzione ed a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali concessi in comodato.

E' fatto espresso divieto all'ATS di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente atto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

### **ART. 4**

L'ATS esonera il Comune di Mantova da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte presso i locali descritti dall'art. 1. L'ATS dichiara che il proprio personale, per le attività svolte all'interno dei locali oggetto del presente contratto, è coperto, per quanto riguarda danni a persone e/o cose, da propria assicurazione.

### **ART. 5**

L'immobile dovrà essere utilizzato direttamente dal comodatario al quale è fatto divieto di sub-concedere anche parzialmente l'uso dello stesso ai terzi. Al comodatario è fatto altresì divieto assoluto di svolgere nei locali attività non concordate preventivamente con il comodante.

### **ART. 6**

Il comodatario assume l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire il locale nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal comodante, salvo il deterioramento per il normale uso. Nessun rimborso sarà dovuto dal comodante per le addizioni, miglioramenti e ristrutturazioni effettuate dal comodatario che rimarranno di proprietà del comodante.

Il comodante è responsabile dei danni subiti dal proprio personale o da terzi derivanti dal bene ricevuto in comodato o dalle attività in esso svolte.

Il comodatario risponde altresì dei danni subiti dall'immobile ricevuto in comodato da chiunque provocati.

### **ART. 7**

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato i locali e che risultano idonei all'uso a cui sono destinati.

### **ART. 8**

E' diritto del comodante ispezionare il locale, previa anticipata comunicazione.

### **ART. 9**

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

**ART. 10**

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato di beni immobili.

**ART. 11**

Le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono interamente a carico di ATS. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

**ART. 12**

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto dalle parti.

**ART. 13**

Per qualsiasi controversia, che potesse sorgere in merito all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Mantova

Mantova, lì 08.04.2021

Letto, confermato e sottoscritto in Mantova,

p. ATS  
il Dirigente

p. Comune di Mantova  
il Dirigente  
dott. Nicola Rebecchi

---

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

*Allegati:*

1. planimetria dei locali in comodato

